



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 186 / 2023

DEL 20/06/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A VERDE (PARCHI, GIARDINI, PRATI STABILI) - BIENNIO 2022-2023 - LOTTO 1 - CIG 913613511C - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTO

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTE la Deliberazione G.C. n. 27 del 21/02/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2023-2025; Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" e Deliberazione G.C. n. 58 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025";

Visto il decreto del Sindaco n. 04/2023 del 24/03/2023 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore Tecnico;

RICHIAMATE

- la deliberazione G.C. n. 21/2022 del 15/02/2022 con la quale è stato approvato il progetto generale di manutenzione delle aree a verde pubblico diviso in n. 5 lotti funzionali - biennio 2022-2023 - che prevede diversi interventi (taglio, sfalcio, decespugliamento, alcune potature inserite nei lotti 1, 2 e 3, diserbi e trattamenti fitosanitari vari etc.) per un importo globale, del biennio 2022- 2023 di € 260.000,00 compresa IVA (di cui € 110.000,00 con esigibilità anno 2022 ed € 150.000,00 con esigibilità anno 2023);

- la determinazione n. 125/2022 del 15/04/2022 con la quale si procedeva all'affidamento della manutenzione delle aree a verde pubblico (parchi, giardini, prati stabili) – lotto 1 – biennio 2022/2023 – CIG 913613511C alla ditta VANONI GIARDINAGGIO SNC con sede a Bodio Lomnago in Via delle Vigne, 1, (Partita IVA 03032780128) che ha offerto un ribasso del 7,25% sull'elenco dei prezzi unitari, come si evince da report procedura Sintel ID 152010199 in data 28/03/2022;

RILEVATO che in data 23/05/2023 prot. 6731 è pervenuta richiesta di subappalto da parte dell'impresa VANONI GIARDINAGGIO SNC di Bodio Lomnago ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 12/04/2016 n. 50 e s.m. e i. a favore dell'Impresa ANGIOLETTA BORRI con sede

a Morazzone in via Gallarate n. 7, (Partita IVA 01233770120) per il servizio in oggetto per un importo di € 39.000,00 di cui € 980,00 per oneri della sicurezza;

CONSIDERATO che l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. consente l'affidamento in subappalto o in cottimo, alle seguenti condizioni:

- 1) che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;
- 2) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 3) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 4) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 5) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice Contratti;
- 6) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del d.lgs. 159/ del 2011;

ACCERTATO che l'Impresa, nella richiesta di subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa in vigore;

RITENUTO che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto l'impresa proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa;

EVIDENZIATO che questa stazione appaltante revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non risultasse idonea;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

Di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa ed in merito al servizio di manutenzione aree a verde (parchi, giardini, prati stabili) – biennio 2022-2023 - lotto 1 il subappalto a favore della ditta ANGIOLETTO BORRI con sede a Morazzone in via Gallarate n. 7, (Partita IVA 01233770120) per un importo di € 39.000,00 di cui € 980,00 per oneri della sicurezza;

Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 20/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

COLLITORTI MASSIMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)